

N. 01251/2014 REG.PROV.COLL.

N. 00698/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 698 del 2014, proposto da:  
Franco Rossi, rappresentato e difeso dall'avv. Giorgio Nespoli, con domicilio  
eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima, 3;

***contro***

A.S.L. della Provincia di Bergamo, rappresentata e difesa in proprio dal direttore  
generale, con domicilio eletto presso T.A.R. Segreteria in Brescia, Via Carlo Zima,  
3;

Comune di Castelli Calepio, non costituitosi in giudizio;

***per l'esercizio del diritto di accesso***

MEDIANTE ESTRAZIONE DI COPIA, ALLE GENERALITA'  
DELL'AUTORE DELLA SEGNALAZIONE DEL 23/9/2013, TRASMESSA  
ALL'A.S.L. DI BERGAMO;

e per la condanna

ALL'ESIBIZIONE DELLA MEDESIMA NELLA SUA INTEGRALITA';

e per l'annullamento

DELL'ATTO DI DINIEGO IN DATA 16/5/2014.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'A.S.L. della Provincia di Bergamo;

Viste le memorie difensive e tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 il dott. Stefano Tenca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### FATTO e DIRITTO

Rilevato:

- che il diritto di accesso è ormai pacificamente riconosciuto come diritto soggettivo ad un'informazione qualificata, a fronte del quale l'amministrazione pone in essere un'attività materiale vincolata;
- che l'istanza del richiedente deve essere sorretta da un interesse giuridicamente rilevante, così inteso come un qualsiasi interesse che sia serio, effettivo, autonomo, non emulativo, non riducibile a mera curiosità e ricollegabile all'istante da uno specifico nesso;
- che il diritto alla trasparenza dell'azione amministrativa costituisce una situazione giuridica attiva meritevole di autonoma protezione, da garantire qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela, sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima e indipendentemente dall'effettivo esercizio di un'azione giudiziale (Consiglio di Stato, sez. V – 23/2/2010 n. 1067);

Considerato:

- che il privato che subisce un procedimento di controllo vanta un interesse qualificato a conoscere tutti i documenti utilizzati per l'esercizio del potere – inclusi, di regola, gli esposti e le denunce che hanno attivato l'azione dell'autorità – suscettibili per il loro particolare contenuto probatorio di concorrere

all'accertamento di fatti pregiudizievoli per il denunciato (Consiglio di Stato, sez. V – 19/5/2009 n. 3081; sez. VI – 25/6/2007 n. 3601);

- che l'esposto, una volta pervenuto nella sfera di conoscenza dell'amministrazione, costituisce un documento che assume rilievo procedimentale come presupposto di un'attività ispettiva o di un intervento in autotutela, e di conseguenza il denunciante perde il controllo sulla propria segnalazione la quale diventa un elemento nella disponibilità dell'amministrazione;

- che la sua divulgazione non è preclusa da esigenze di tutela della riservatezza, giacché il predetto diritto non assume un'estensione tale da includere il diritto all'anonimato di colui che rende una dichiarazione a carico di terzi (T.A.R. Veneto, sez. III – 3/2/2012 n. 116);

- che la tolleranza verso denunce segrete e/o anonime è un valore estraneo al nostro ordinamento giuridico (si veda la sentenza di questo T.A.R. 29/10/2008 n. 1469), e gli autori degli esposti sono tutelati dagli strumenti predisposti dall'ordinamento contro ogni forma di ritorsione o vendetta privata;

Tenuto conto:

- che non può pertanto seriamente dubitarsi che la conoscenza integrale dell'esposto rappresenti uno strumento indispensabile per la tutela degli interessi giuridici dell'istante, essendo intuitivo che solo in questo modo egli potrebbe proporre (eventualmente) contro-denunce a tutela della propria immagine verso l'esterno;

- che detto rilievo rende privi di qualsiasi fondamento giuridico i dubbi sull'uso strumentale e ritorsivo della conoscenza dell'esposto che ha dato luogo ai procedimenti a carico del ricorrente, non potendo ammettersi che pretese esigenze di riservatezza possano determinare un *vulnus* intollerabile ad un diritto fondamentale della persona, quale quello dell'onore (Consiglio di Stato, sez. V – 28/9/2012 n. 5132);

- che il principio di trasparenza dell'attività amministrativa vale sia per il denunciato nei confronti del denunciante sia in senso inverso, in quanto la posizione di denunciante legittima l'accesso agli atti della procedura che ha preso origine dall'esposto;
- che infatti, specularmente, la qualità di autore di un esposto che abbia dato luogo a un procedimento *lato sensu* sanzionatorio è circostanza idonea a radicare la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante di accesso agli atti della pubblica amministrazione (T.A.R. Toscana, sez. III – 16/10/2014 n. 1569 e la giurisprudenza ivi richiamata);
- che è pur vero che, in un caso particolare sul quale si è confrontata la giurisprudenza – ossia quello dell'accesso ai verbali redatti dalle autorità amministrative (INPS e INAIL), titolari delle funzioni di vigilanza sui rapporti di lavoro – è stata affermata una stringente esigenza di tutela dei lavoratori che hanno reso le dichiarazioni agli organi ispettivi, per il possibile rischio di condotte ritorsive provenienti dalla parte “forte” del rapporto contrattuale;
- che è stato tuttavia affermato che le suesposte necessità appaiono in ogni caso recessive, rispetto alle esigenze difensive del datore, ove il rapporto d'impiego sia cessato (cfr. T.A.R. Umbria – 21/1/2013 n. 31);

Dato atto:

- che nel caso di specie parte ricorrente ha subito due segnalazioni, rispettivamente nel 2010 e nel 2013;
- che la seconda, oggetto della presente controversia, ha originato l'attivazione – da parte del Comune di Castelli Calepio – di due procedimenti a carico del Sig. Rossi;
- che sussiste un evidente interesse diretto alla conoscenza integrale dell'esposto depositato presso l'A.S.L., che permetterà all'interessato di valutare eventuali future azioni da compiere;
- che in definitiva la pretesa è fondata e merita accoglimento;

- che le spese di giudizio possono essere compensate, alla luce dei possibili dubbi interpretativi sulla questione controversa;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Seconda) definitivamente pronunciando accoglie il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina al dirigente responsabile del Settore prevenzione dell'A.S.L. di Bergamo (responsabile del procedimento) di rilasciare alla parte ricorrente la documentazione richiesta nella versione integrale, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla data di comunicazione o di notificazione della presente sentenza.

Annulla l'atto di diniego 16/5/2014.

Spese compensate.

La presente sentenza sarà eseguita dall'amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Mario Mosconi, Presidente FF

Stefano Tenca, Consigliere, Estensore

Mara Bertagnolli, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il **20/11/2014**

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)